dono la condizione di favore che godevano precedentemente, soltanto per il fatto di uscire dal porto e di rientrarvi anche breve tempo dopo esserne uscite.

Questo è un espediente col quale coloro i quali mirano a trattenere la merce sulla nave per lungo tempo, riescono allo scopo di assicurarsi tale beneficio facendo un breve giro fino ad un porto vicino e ritornando, anche dopo poche ore, nel porto in cui prima si trovavano. È vero che questo espediente può dirsi che annulli la disposizione dell'articolo 63, ed è forse per questo che l'onorevole Del Buono domanda addirittura che sia fissato un termine maggiore dei tre mesi. Se non che l'amministrazione, ove non si possano escogitare mezzi migliori di quello di costringere il proprietario della merce a condurla fuori del porto, crede opportuno mantenere il termine di tre mesi, perchè almeno un qualche freno si pone così contro l'abuso di mantenere giacente la merce per un tempo lungo nello stesso porto.

Per servire agli scopi del commercio basta dare un tempo conveniente per lo scarico delle mercanzie, altrimenti la nave diviene una specie di negozio di minuta vendita, dove si vende a piccole partite la merce con danno all'amministrazione che deve esercitare una lunga vigilanza e mantenere anche una complicatissima gestione, per controllare la quantità di merce giacente, e quella che viene portata entro la cinta daziaria. Con queste osservazioni credo di avere giustificato la disposizione vigente, ed anche la tendenza del Ministero delle finanze a non modificare il disposto dell'articolo 63 della legge doganale.

Presidente. Onorevole Del Buono...

Del Buono. Ella ha risposto alla mia interrogazione in modo, che a me non resterebbe quasi da replicare. Soltanto le faccio osservare, onorevole sotto-segretario di Stato, che la disposizione la quale stabilisce che un bastimento, per poter nazionalizzare nuovamente la propria merce, sia obbligato a partire da un porto, per rientrarci dopo cinque minuti, è una cosa che getta un pochino il ridicolo (me lo permetta, onorevole sotto-segretario) sulle nostre disposizioni di legge. E, siccome la cosa è abbastanza compresa da Lei, mi limito a farle questa raccomandazione che, cioè, possa disporre che, volta per volta, od almeno in casi eccezionali, sia consentito che i bastimenti che sono costretti ad uscire dal porto, per le spese, per equipaggiarsi, e via discorrendo, e poi a tornarci dopo un'ora o due, od anche dopo un giorno, possano acquistare il diritto di stare nel porto e vendere le proprie mercanzie.

Presidente. L'onorevole Ottavi ha interrogato il ministro delle finanze « per sapere se voglia o no chiarire in modo definitivo l'obbligo del bollo nei certificati d'immunità fillosserica, rilasciati dai delegati circondariali. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per le finanze.

Vendramini, *sotto-segretario di Stato per le finanze.* All'onorevole Ottavi posso e debbo rispondere dichiarando che, con una circolare del 4 giugno 1898, la materia che a lui interessa è stata disciplinata, ed anche, a mio credere, in maniera, da evitare quella contradizione e quella disparità di trattamento che egli crede necessario di limitare.

Dopo quella circolare, sembra all'amministrazione delle finanze che non occorra nessun'altra decisione. Se però l'onorevole Ottavi, conoscendo la portata delle disposizioni vigenti, intende fare delle osservazioni che meglio valgano a chiarire l'argomento, e ad illuminare l'amministrazione delle finanze, nel senso di dare ulteriori e più precise disposizioni per favorire gli interessati, faremo tesoro del suo consiglio e procureremo di corrispondere ai suoi desideri.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ottavi.

Ottavi. Ringrazio l'onorevole sotto-segretario di Stato per le finanze di questa sua risposta che dirò, con termine legale, interlocutoria.

Veramente questa sua risposta mi sorprende, inquantochè io fui mosso a fare la mia interrogazione per i dubbi che erano nati nell'animo di molti delegati fillosserici circondariali, i quali, appunto per avermi fatto il quesito, dimostrano di ignorare la circolare di cui parla l'onorevole Vendramini.

Questi delegati si trovano nella massima incertezza per interpretare le istruzioni che in esecuzione della legge del 1888 hanno avuto dal Ministero d'agricoltura da cui dipendono. Mi spiego in poche parole.

La legge fillosserica dà diritto al ministro di agricoltura (che mi spiace di non aver chiamato in causa, perchè avrebbe potuto